

alla quale erravano ancor bruttamente i seguaci della sua setta; o se pur fede se gli vuol dare, non sen deve dire legittimo il fatto, ma colpevole, e per conseguente d'imitazione indegno, ed a far pruova insufficiente. E per vero, come che co' Preti e co' Diaconi in alcun tempo dir vogliano gli Avversarij, che una qualche dissimulazione intorno a ciò si fosse usata, co' Vescovi nondimeno anche nella medesima Orientale Chiesa, egli è certissimo appresso tutti, che un sōmo rigore sempre mai praticato venne. Testimonianza puo farne lo stesso Trullano Concilio, dal quale, come or' ora diremo, cominciamento prese l' uso delle antecedenti mogli ne' Preti, e ne' Diaconi, nella Greca Chiesa, ad esser legittimo, o almen tollerato, ne' Vescovi non però rigorosamente fu proibito. Eccone le sue parole nel can. 12. *Hoc quoque ad nostram cognitionem pervenit, quod in Africa, & Lybia, & aliis locis quidam ex iis, qui illic sunt, religiosissimi Prasules cum propriis uxoribus, etiam postquam ad eos processit ordinatio, una habitare non recusant, ex eo populus offendiculum, & scandalum afferentes. Cum itaque studium nostrum... nobis visum est, ut nihil ejusmodi deinceps ullo modo fiat... Quis tale agere deprehensus fuerit, deponatur.*

Il Concilio dunque detto Quinisesto, ed anche Trullano nel 692., fu quello, che la corruttela già per avanti cominciata ad introdursi tra' Greci, mai non però nè da' Concilij approvata, nè legittimamente dalla Chiesa permessa, con espresso canone, pretese di autorizzare. Il perche i suoi Padri primamente la pratica della Romana Chiesa prendono a riferire nel can. 13. in questi termini; *Quoniam*